



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA EDILIZIA E URBANISTICA
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 28 DEL 13/03/2024

OGGETTO: ORDINANZA DI SGOMBERO AREE DEMANIALI PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "PALIO UMORISTICO DEI SOMARI".

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
EDILIZIA URBANISTICA E DEMANIO

VISTA la nota acclarata dagli uffici comunali in data 27/02/2024 al numero di prot. 2377 da parte della Proloco di Campo nell'Elba con sede in Campo nell'Elba P.zza Granatieri di Sardegna n. 200, p. iva e C.F. 0170980499. con la quale si chiedeva l'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni denominate "Palio Umoristico dei Somari";

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 07/02/2024 avente ad oggetto "manifestazioni comunali 2024 – realizzazione edizione 2024 palio umoristico dei somari";

RICHIAMATA l'autorizzazione demaniale n. 8/2024 del 12/03/2024 con la quale si autorizzava lo svolgimento della manifestazione denominata "Palio umoristico dei Somari";

PRESO ATTO che per la realizzazione dell'evento in oggetto risulta necessaria l'occupazione di una porzione di arenile della spiaggia di Marina di Campo e più precisamente tra lo stabilimento balneare "Il Capriccio" e lo stabilimento "La Lucciola" nonché di una porzione della banchina antistante Piazza Teseo Tesei e palco di piazza da Verrazzano;

PRESO ATTO che la porzione di spiaggia richiesta, compresa tra lo stabilimento "Il Capriccio" e lo stabilimento "La Lucciola", sarà destinata al posizionamento del campo di gara il quale verrà allestito dal personale dell'ufficio ambiente di questo ente il giorno 14/03/2024;

PRESO ATTO altresì che il tratto di banchina richiesto, antistante a Piazza Teseo Tesei sarà destinato al posizionamento dello stand del Rione il Porto così come l'area "palco" di Piazza da Verrazzano, per i quali è necessario interdire l'area dal giorno 16/03/2024;

RITENUTO pertanto necessario al fine di consentire il posizionamento delle strutture necessarie allo svolgimento della manifestazione, interdire le aree di cui sopra, destinandole ad uso esclusivo della manifestazione;

VISTO l'art.105 del D.Lgs. 112/98;

VISTA la Legge Regionale 1.12.1998 n.88;

VISTO l'art. 5, c.2 D.P.C.M. del 22.12.2000, relativo al trasferimento di risorse dello Stato alle Regioni ed Enti Locali, per l'esercizio delle funzioni;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii;

VISTO l'art. 54 del TUEL D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che il conferimento ai Comuni delle Funzioni amministrative in materia di concessioni del demanio marittimo è avvenuto senza soluzione di continuità;

RAVVISATA la propria competenza nell'emanazione del presente provvedimento in forza della Convezione di Avvalimento con l'Autorità Portuale Regionale;

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 22/02/2023 con il quale si nominava il Responsabile dell'Area Tecnica edilizia urbanistica e demanio;

Per quanto in premessa richiamato

ORDINA

- **Dalle ore 08:00 del giorno 14/03/2024 alle ore 09:00 del giorno 18/03/2024:**
 - Lo sgombero ed il divieto esercizio di attività diverse da quelle legate alla manifestazione in oggetto, del tratto di arenile della spiaggia di Marina di Campo compreso tra gli stabilimenti balneari “Il Capriccio” e “La Lucciola” come da allegata planimetria;
- **Dalle ore 08:00 del giorno 16/03/2024 alle ore 09:00 del giorno 18/03/2024:**
 - Lo sgombero ed il divieto di esercizio di attività diverse da quelle legate alla manifestazione in oggetto, dal tratto di banchina antistante Piazza Teseo Tesei e dell'area “palco” di Piazza da Verrazzano come da allegata planimetria;

ORDINA ALTRESI'

- Alla PROLOCO di Marina di Campo il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - Alla scadenza della presente disposizione si dovrà provvedere al completo ripristino degli spazi utilizzati;
 - L'area interessata dovrà essere appositamente delimitata;
 - E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente disposizione;
 - Dovranno essere osservate tutte le norme di vigilanza e quelle riferite alla sicurezza ed all'incolumità pubblica di chiunque assista agli eventi previsti. L'Uff. Demanio, rimane dunque manlevato da qualsivoglia responsabilità in caso di mancata osservanza e rispetto delle disposizioni contenute;
 - Dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui all'autorizzazione demaniale n. 8/2024 del 12/03/2024.

DISPONE

Che la presente sia trasmessa alla Capitaneria di Porto di Portoferraio, alla Delegazione di Spiaggia di Marina di Campo all'Area Vigilanza, all'Ufficio LL.PP e Ambiente ed alla PROLOCO di Marina di Campo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro 60 giorni dall'emanazione dello stesso o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
LANCIONI SILVIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)